

**Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.**

**Art. 3**

*(Azioni della Regione)*

**1.** Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione:

**a)** predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile regionale e solidale;

**b)** cura la tenuta dell'albo regionale degli enti di servizio civile, nonché l'elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale;

**c)** cura la gestione della banca dati;

**d)** disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale e solidale e la loro verifica;

**e)** effettua la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 77/2002 relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale;

**f)** svolge attività ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge;

**g)** sostiene, in accordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per lo sviluppo del servizio civile regionale;

**h)** sostiene i progetti di formazione dei volontari;

**i)** promuove almeno una volta all'anno una giornata d'incontro tra giovani volontari.

**2.** Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate dalla struttura regionale competente in materia di servizio civile.